

Premessa

La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap ha scelto di dotarsi di un Codice Etico in sede congressuale.

La stesura di un Codice Etico costituisce una scelta cruciale nella vita di un'organizzazione. Nelle strategie della Federazione, esso affonda le sue radici nelle finalità e le regole statutarie e si affianca ed estende l'impatto del Documento programmatico, nuovo manifesto della Federazione.

La scelta di adottare un Codice Etico è riconducibile all'esigenza di indirizzare le organizzazioni aderenti verso un esame e verso conseguenti scelte eticamente sostenibili sulla propria forza, attività, trasparenza e indipendenza.

In particolare verte sulla trasparenza nel campo del fundraising e della gestione di risorse economiche destinate al mantenimento dell'organizzazione, a specifiche progettualità oppure alla gestione di interventi destinati a persone con disabilità ed alle loro famiglie.

La Fish considera fondamentale la natura di tale incombenza perché si tratta principalmente di risorse pubbliche della fiscalità generale destinate ai piani europei, nazionali e territoriali di azione e di sviluppo dei diritti e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Analogamente l'eticità dell'utilizzo delle risorse derivanti da quote sociali, da donazioni o liberalità di imprese o persone fisiche, è ricondotto al basilare concetto di Responsabilità Sociale, recepito come il complesso di atti volontari che ridefiniscono le relazioni tra un'istituzione economica ed i propri stakeholder, perseguendo la prospettiva di coesione sociale e partecipazione.

Una scelta di tale natura implica un impegno responsabile privo di connotati di formalità. In quest'ottica il Codice Etico induce ad affrontare un processo di implementazione articolato in tre momenti fondamentali:

- una prima fase di presa di coscienza e di chiara esplicitazione dei riferimenti valoriali sui quali deve fondarsi la vita associativa;
- una seconda fase in cui l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente;
- una terza fase di valutazione della prassi in una prospettiva di sviluppo dei riferimenti valoriali essenziali.

La Fish considera prioritaria la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. E' interessata allo sviluppo delle associazioni quali organizzazioni del settore non profit in Italia se le loro attività sono orientate ai valori fondanti la Fish. In tale ottica intende assicurare che le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie delle strutture proprie e delle associazioni aderenti vengano reperite nel pieno rispetto degli standard etici più elevati.

La Federazione considera come valore fondante l'orientamento e la partecipazione al bene comune: è a tale orientamento di fondo al bene comune della società che vanno ricondotti gli specifici riferimenti valoriali che costituiscono le linee portanti del Codice Etico.

Il Codice Etico

- 1. Identità essenziali**
- 2. I rapporti tra i soci Fish**
- 3. I Rapporti esterni**
- 4. I rapporti interni**
 - a. Remunerazione**
- 5. I rapporti con i donatori**
 - a. Diritto di informazione del donatore**
 - b. Modalità di utilizzo delle risorse**
- 6. I conflitti di interesse**
- 7. Applicazione del Codice Etico**
- 8. Il Comitato Etico**

1. Identità essenziali

I soci Fish si impegnano a:

1. candidare ed eleggere nei livelli direttivi in prevalenza persone con disabilità e/o familiari, assicurando in ogni caso attraverso meccanismi statutari e/o regolamentari una quota di posizioni direttive preferenzialmente riservate a persone con disabilità e loro familiari;
2. rispettare le differenze di genere nella nomina dei livelli direttivi promuovendo le pari opportunità;
3. non praticare ogni altra discriminazione basata su orientamenti sessuali, razza, o religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, nonché sull'età, fatto salvo il compimento di quegli atti eventualmente riservati ai soli soci maggiori di età in ragione dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
4. svolgere le proprie attività associative in sedi proprie, affittate, ovvero acquisite in regime di comodato o concessione o comunque in forza di altro diritto, reale o non, nonché, in via residuale, presso ambienti pubblici o privati esterni, purché chiaramente e non occasionalmente destinate alle attività associative medesime;
5. promuovere attività non legate a partiti politici;
6. rendere pubblico il bilancio, a partire dall'utilizzo di siti web e newsletter, dichiarando la provenienza e l'impiego dei propri fondi in modo chiaro e trasparente, e praticare il bilancio sociale.

2. I rapporti fra i soci Fish

I soci Fish aderiscono ai valori ed alla mission della Federazione ed in particolare alla promozione ed affermazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e ne pongono la piena tutela al centro della propria azione. Agiscono inoltre nell'interesse delle specifiche disabilità, ivi comprese le eventuali organizzazioni che ne promuovono lealmente le specifiche esigenze.

I soci Fish inoltre improntano i rapporti con gli altri soci al rispetto dei seguenti principi:

1. condivisione dell'impegno ad operare in un quadro di sistema secondo principi di responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari e portatori di interessi (pubblica amministrazione, organizzazioni non profit, altri enti beneficiari, donatori, destinatari delle attività, risorse umane coinvolte nelle attività istituzionali) in particolare;
2. collaborazione leale ed impegno di informazione reciproca nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
3. dovere di aggiornamento e formazione dei leader e degli operatori fondato sui diritti umani, favorendo l'interscambio di conoscenze e di esperienze tra i soci.

3. I rapporti esterni

I soci Fish:

1. non aderiscono a proposte di donazione o contribuzione che prevedano o comportino impegni esulanti dalle proprie attività statutarie o comunque non risultino coerenti con la propria natura e missione;
2. trattandosi di Odv o Aps oppure di associazioni di utilità sociale (comunque in regime di onlus) non intrecciano rapporti contrattuali con una attività commerciale, che siano incompatibili con il riconoscimento o il permanere in regime di onlus, come ad esempio fare attività pubblicitarie per prodotti inerenti la disabilità, in quanto si tratta di proventi che la normativa fiscale inquadra sempre come attività di tipo commerciale;
3. non effettuano pubblicità o altre azioni di convincimento presso il diretto utente.
4. non effettuano alcuna azione di pubblicità ingannevole, particolarmente riprovevole se generante illusioni alle persone con disabilità o loro familiari;
5. non commettono il reato di allarmismo sanitario (ancor più grave se volto a screditare l'assistenza pubblica per favorire la vendita ed il consumo di servizi privati a pagamento).

4. I rapporti interni

1. rispettano, ferma la propria autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, le indicazioni strategiche in relazione alla ricerca di risorse economiche finalizzate sia al conseguimento di finalità di utilità sociale secondo la programmazione generale FISH e dell'ente stesso, sia alla copertura delle spese di struttura e funzionamento dell'ente;
2. esplicitano attivamente l'auspicabilità del raggiungimento di chiari obiettivi di pubblica utilità e di interesse generale;
3. si impegnano ad assumere e mantenere una struttura di governance che agisca nel rispetto dei criteri di integrità, affidabilità finanziaria ed economica e trasparenza, anche avuto riguardo alla predisposizione di modelli di condotta e di comportamento che, ai sensi del D. Lgs. 230/01 risultino potenzialmente idonei alla prevenzione di reati che espongano l'ente a responsabilità amministrativa o di diversa natura;
4. nel caso di finanziamenti pubblici nazionali come ad esempio la legge 438/98 e 383/00, si impegnano ad un utilizzo trasparente e coerente con le direttive e gli impegni assunti, nonché, in chiave generale,

ad un impiego in progetti ed attività preferenzialmente a valenza innovativa data la provenienza di tali risorse dal Fondo per le Politiche Sociali;

5. nel caso di prestazioni in convenzione con gli enti pubblici territoriali si impegnano ad effettuare servizi fondati sull'inclusione sociale e sulla qualità tali da simbolizzare un modello innovativo e ripetibile;
6. rispettano i pertinenti obblighi di riservatezza e di protezione adeguata, proporzionata ed appropriata dei dati personali nei confronti dei soci e degli altri soggetti per i quali sussistano tali obblighi.

a. Remunerazione del personale e dei fornitori

1. I soci Fish sono associazioni senza fini di lucro le cui cariche sono a titolo di volontariato e agli eventuali dipendenti e/o collaboratori e fornitori sono riconosciute remunerazioni effettivamente commisurate al relativo grado di esperienza e di competenza, nonché all'impegno e al tempo lavorativo richiesto, alla complessità delle attività attese e al livello di responsabilità gestionale, tenuto conto, per quanto attiene il personale subordinato, di quanto previsto dai CCNL di categoria;
2. NOTA: posto che diversi enti risultano essere di ODV, si segnala come ai sensi della L. 266/91 il rapporto di volontariato risulti incompatibile con qualsivoglia altro rapporto di natura patrimoniale con l'ente di appartenenza; secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione di primo e secondo livello, oltre alle componenti fisse della retribuzione possono essere riconosciute al personale subordinato componenti variabili della remunerazione (bonus o premialità) legate al conseguimento o superamento degli obiettivi definiti in via preventiva e di comune accordo tra il socio Fish ed il personale dipendente medesimo. Sono espressamente escluse forme di affidamento di incarichi professionali o in regime di collaborazione che prevedano meccanismi di retribuzione fondati sul riconoscimento di un quota del risultato monetario conseguito;
3. Per i volontari, persone con disabilità o meno, vengono riconosciuti, sulla base dei parametri definiti con carattere di certezza dagli organi competenti di ciascun socio, anche tenendo conto di valori di riferimento comuni, i meri rimborsi spese documentati, sempre che siano pertinenti incarichi e funzioni preventivamente autorizzate e contenute entro i massimali definiti. Non sono ammessi rimborsi forfettizzati;
4. Per i giovani in servizio civile non vengono riconosciuti compensi aggiuntivi rispetto a quanto loro erogato dallo Stato;
5. Per i fornitori viene assicurata una selezione ispirata a criteri di qualità, oltre che di economicità, avendo riguardo al rispetto da parte degli stessi degli obblighi vigenti in materia di disciplina del lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed assolvimento dei previsti obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi. Evidentemente ciascun Socio FISH si impegna a rispettare, al proprio interno, i suddetti obblighi.

5. I rapporti con i donatori e sostenitori

Il socio Fish garantisce la massima trasparenza e correttezza anche nei confronti del donatore e sostenitore in relazione al proprio operato; adotta principi di trasparenza e correttezza nella gestione delle donazioni, liberalità e contributi. In relazione a tali obblighi, il socio Fish rispetta i seguenti principi:

a. Diritto di informazione del donatore e sostenitore

1. sulla natura e le caratteristiche della mission e finalità dell'organizzazione;
2. sulle modalità di utilizzo delle risorse donate o comunque assegnate all'organizzazione, anche avuto riguardo ad eventuali vincoli o oneri apposti alla liberalità o erogazioni vincolate;
3. sulla capacità dell'organizzazione, sia in via diretta che il tramite di soggetti eventualmente delegati, di disporre con efficacia di tali risorse per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
4. sui risultati ottenuti grazie alle donazioni, liberalità e contributi ricevuti;
5. sulle implicazioni fiscali connesse.

b. Modalità di utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui alla lettera a) devono essere utilizzate secondo criteri di efficacia, pertinenza ed efficienza;
2. I donatori e sostenitori attraverso il proprio sostegno monetario aderiscono ai valori ed alla mission della Federazione e degli enti componenti la stessa, ed in particolare alla promozione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e ne pongono la piena tutela al centro della propria azione. Agiscono inoltre nell'interesse delle specifiche disabilità, ivi comprese le eventuali organizzazioni che ne promuovono lealmente le specifiche esigenze;
3. E' riconosciuto, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.

6. I conflitti di interesse

Tutti i conflitti di interesse, potenziali e reali, rispetto alla Federazione, devono essere comunicati tempestivamente all'organo esecutivo della Fish da parte del diretto interessato e di quanti altri ne possano risultare a conoscenza, affinché nessuno possa trarre vantaggio da situazioni oggettivamente distorsive e inique, né trarre utilità personali dall'appartenenza alla FISH medesima.

7. Applicazione del Codice Etico

I soci Fish garantiranno che i propri dipendenti, collaboratori e sub-contraenti e fornitori osserveranno per il livello di pertinenza i principi contenuti all'interno del Codice Etico e provvederanno a fornire copia del presente Codice a tutte le organizzazioni con le quali collaborano.

8. Il Comitato dei Garanti

La Fish prevede, all'interno della propria struttura associativa, la presenza di un Comitato dei Garanti il quale ha, tra le altre funzioni statutarie, il compito di garantire l'effettiva adesione e rispetto dei principi del Codice Etico da parte dei soci:

1. diffondendo e comunicando il Codice a tutti i potenziali interessati;
2. esaminando gli esposti e/o segnalazioni che denunciano o rappresentino eventuali violazioni al Codice. Gli esposti possono provenire sia da soggetti interni alla Fish che da soggetti esterni;
3. sanzionando, nell'ambito dei poteri statuari, o comunque formulando pareri agli organi statuari FISH competenti all'assunzione dei relativi provvedimenti, i comportamenti ritenuti non conformi al Codice, garantendo, salve esigenze cautelari che comunque non potranno portare a pronunce di carattere definitivo, un adeguato contraddittorio.

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 25 ottobre 2009